

### IN EVIDENZA:

- Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate sulle **società in perdita sistematica**
- **Provvigioni sulle polizze** collocate dalle **banche**: inapplicabilità della ritenuta (ris. n. 7/2013)
- Nuova disciplina in tema di **termini di pagamento** nelle **transazioni commerciali**
- Procedure: **relazione sulla gestione** informazioni su **personale e rischi ambientali**
- Rubrica dei quesiti
- Rassegna della Giurisprudenza e della Prassi
- Scadenzario tributario marzo 2013

### Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale *il fisco* a soli 8,50 euro in più

# 7

Contiene I.P.

D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192

## Nuova disciplina in tema di termini di pagamento nelle transazioni commerciali

di Vito Saracino<sup>(\*)</sup>

Dopo l'entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che ha introdotto nuove disposizioni per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, il Legislatore con il D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva n. 2011/7/UE, ha recepito un'analoga disciplina in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, finalizzata a garantire, nei pagamenti tra singole imprese e tra imprese e Pubblica Amministrazione, tempi certi e brevi.

### 1. Premessa

Il D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva n. 2011/7/UE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, n. 267, è destinato a **tutte le imprese e alle Pubbliche Amministrazioni** e riguarda i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo.

Il termine impresa è da intendersi nella sua accezione più ampia e, per questo, sono da ritenersi **inclusi anche i professionisti**. Restano esclusi i debiti oggetto di procedure concorsuali nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni.

Con tale decreto viene dunque significativamen-

te modificata la **disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali** di cui al D.Lgs. n. 231/2002, che lasciava piena libertà contrattuale a tutte le parti in ordine alla pattuizione dei termini di pagamento e alle conseguenze del ritardo.

**A partire dal 1° gennaio 2013, tutti i nuovi contratti di compravendita di merci e di prestazioni di servizi, stipulati tra singole imprese o tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, sono soggetti alla nuova disciplina in tema di termini di pagamento, decorrenza degli interessi moratori, risarcimento dei costi di recupero, nullità delle clausole inique, qui di seguito illustrata.**

### 2. Termini di pagamento

Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 stabilisce i tempi massimi di pagamento delle merci e/o servizi, decorsi i quali scatta l'automatica applicazione degli interessi moratori.

I termini di pagamento previsti sono:

- **30 giorni**, se il contratto non prevede alcun termine:
  - a) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

<sup>(\*)</sup> Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA).

- b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare **termini di pagamento a rate**. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal decreto in questione sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

- **60 giorni**, come termine massimo pattuibile dalle parti nel contratto.

**Nei contratti tra singole imprese, si può prevedere un termine superiore a 60 giorni solo se tale termine non è considerato gravemente iniquo per il creditore, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e deve essere pattuito espressamente.**

La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

**Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine di pagamento superiore ai trenta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.**

In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni.

La clausola relativa al termine deve essere approvata per iscritto.

Il termine massimo applicabile è, invece, automaticamente di 60 giorni:

- per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza;

- per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.

### 3. Interessi moratori

**In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, sulla somma dovuta vanno calcolati su base giornaliera gli interessi di mora, determinati secondo il tasso legale di riferimento aumentato di 8 punti percentuali.**

Il tasso legale di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.

Il tasso legale di riferimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ogni semestre dell'anno<sup>1</sup>. Nei contratti tra singole imprese, le parti possono concordare un diverso tasso di interesse.

Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento: quindi **non è necessaria alcuna comunicazione di messa in mora nei confronti del debitore**.

### 4. Risarcimento

Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, un importo forfettario di **40 euro** a titolo di risarcimento del danno (salvo la prova del maggior danno), nonché il **rimborso dei costi sostenuti** per il recupero delle somme dovute e non corrisposte entro i termini previsti.

### 5. Nullità delle clausole

Quando il debitore è una Pubblica Amministrazione, la clausola avente ad oggetto la predeter-

<sup>1</sup> A tal proposito, si osserva che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2013, n. 14, ha reso noto che, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, il "tasso di riferimento" ai fini dell'applicazione degli interessi legali moratori da applicare ai ritardati pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali per il periodo 1 gennaio 2013 – 30 giugno 2013 è pari allo 0,75%.

Quindi, considerando che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del DLgs. n. 231/2002, sono "interessi legali di mora" gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al "tasso di riferimento" maggiorato di otto punti percentuali, qualora concorrano i presupposti per l'applicazione, sui pagamenti occorrerà corrispondere al proprio creditore un tasso d'interesse pari all'8,75%.

minazione o la modifica della data di ricevimento della fattura è sempre nulla.

Invece, le clausole del contratto relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste dalle parti, sono **nulle** quando risultano **gravemente inique per il creditore**.

**La grave iniquità deve essere accertata dal giudice avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui:**

- **il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza;**

- **la natura della merce o del servizio oggetto del contratto;**
- **l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.**

È infine considerata gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria, la clausola che **esclude l'applicazione di interessi di mora**. D'altro canto, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il **risarcimento per i costi di recupero delle somme dovute**.